



Federazione Lavoratori Pubblici  
e Funzioni Pubbliche



Coordinamento Nazionale Giustizia

Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 177**

**Roma, 29/07/2010**

**CONTRATTO INTEGRATIVO DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
quadriennio 2006/2009.**

**La FLP non FIRMA!!!**

**DEMANSIONATI, MORTIFICATI E**

**DEQUALIFICATI TUTTI I**

**LAVORATORI !**

**UN CONTRATTO A**

**PERDERE!!!**

Si è svolta oggi la prevista riunione tra Amministrazione ed OO.SS. presso la Sala Livatino, ex aula verde, del Ministero della Giustizia in ordine alla ratifica del CCI del Ministero della Giustizia quadriennio 2006\_2009.

La FLP NON HA SOTTOSCRITTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 2006/2009 poiché esso non soddisfa le legittime aspettative professionali ed economiche del personale tutto.



### Considerato che:

1. **la trattativa del 10 giugno 2010** si è svolta con modalità non trasparenti in quanto la convocazione è giunta senza congruo preavviso e non è stata accolta la richiesta di rinvio formalizzata dalla maggioranza delle OO.SS. necessaria ad esaminare la nuova parte dell'ipotesi di Accordo fornita dall'Amministrazione meno di 24h prima della riunione;
2. **l'ipotesi in questione**, per quanto concerne l'Ordinamento Professionale di tutto il Personale del Ministero, separa le funzioni e attribuisce lo stesso lavoro a diverse figure professionali collocate anche su due aree in violazione del CCNL 2006/09 agli art. 5 commi 3 e 4, art. 6 commi 2°, 3°, 4°, art. 7 comma 2°, art. 8 comma 2°, lett. a), b), c), d), e), art. 8 comma 3°, art. 10 commi 4° e 6°;
3. **tale Contratto non rispetta accordi pregressi e demansiona** le figure professionali andando pertanto in contrasto con una consolidata giurisprudenza e con conseguente grave danno alla funzionalità del servizio;
4. **non è stata valutata e tenuta nella giusta considerazione** una proposta di accordo alternativa da parte delle OO.SS che rappresentano la maggioranza dei lavoratori e che tale proposta, in coerenza con il DPEF 2010/13 per risorse e tempistica, proponeva uno scaglionamento in 3 anni dell'operazione ed era, al contrario di quella oggi firmata, rispettosa di quanto stabilito dal CCNL 2006/09 con particolare riferimento all'art. 10 commi 4° e 6°.

### In particolare si evidenzia che:

- **non garantisce una progressione giuridica/economica** di tutti i dipendenti in egual misura degli altri dipendenti del Comparto Ministeri, dentro e tra le aree, creando disparità di trattamento e facendo perdere una intera tornata contrattuale; disparità di trattamento che assume proporzioni

**enormi in considerazione del fatto che gli altri dipendenti dello stesso Ministero della Giustizia (DAP, Giustizia Minorile, etcc..) hanno già da tempo ottenuto una vera riqualificazione in attuazione dei precedenti CCNL e CCNI.**

- **vengono svilite le funzioni** della maggior parte dei lavoratori che saranno anche costretti ad una più ampia e selvaggia interfungibilità in cambio di nulla;
- **non garantisce a tutti i lavoratori** neanche una intera fascia economica di progressione;
- **elimina definitivamente la possibilità** di una effettiva progressione di carriera giuridica ed economica di tutti i lavoratori;
- **mortifica tutto il personale giudiziario, penitenziario, minorile e degli archivi notarili** perché ritratta gli impegni assunti dallo stesso Ministro della Giustizia Avv. On. Angelino Alfano che si era impegnato a reperire i fondi necessari per i passaggi tra un'area e l'altra del personale attualmente inquadrato nelle posizioni economiche A1 e B3, con la predisposizione di una specifica norma di legge;
- **demansiona e dequalifica tutti i lavoratori** attraverso un ordinamento professionale che riesuma vecchi profili professionali senza tenere conto di quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dai codici;
- **non individua nuove professionalità necessarie** a garantire un insieme di lavoro più attento alle esigenze funzionali e che tenga anche conto dei nuovi cambiamenti tecnologici in atto;
- **elimina definitivamente il Fondo Unico di Amministrazione (Produttività Collettiva)** che premiava il personale per lo spirito di abnegazione dimostrato e per aver consentito il funzionamento della "macchina giustizia" in presenza di carenze d'organico, di aumento considerevole dei carichi di lavoro e del blocco del turnover;
- **non prevede, per il DOG, le posizioni organizzative mortificando quanti, di fatto, le esercitano** , NON adegua le maggiorazioni già previste dal CCI 5.4.2000 commisurato al troppo tempo trascorso, non individua le nuove indennità richieste nella riunione del 10 giugno 2010;



- **é un contratto che peggiora le condizioni lavorative**, professionali ed economiche di tutti i lavoratori e che getterà gli Uffici Giudiziari nel caos, con il conseguente rallentamento o blocco del servizio ed in ogni caso con il sicuro peggioramento della situazione attuale, che porterà, sicuramente, un serio nocumento ai cittadini;
- **è un contratto che, sostanzialmente**, va contro i principi costituzionali della “Buona Amministrazione” e della ragionevole durata del processo, **discreditando il servizio Giustizia**, ritenuto da tutti “**Fondamentale ed Essenziale** per la tenuta degli equilibri democratici del Paese”.

**E’ un contratto che creerà, di sicuro, confusione negli uffici giudiziari d’Italia e, quindi, invitiamo tutti i colleghi ad inoltrare ai propri Capi Uffici l’allegata istanza.**

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Raimondo Castellana – Piero Piazza)**

Al Presidente

---

Al Dirigente

---

**OGGETTO:** Nuovo Ordinamento professionale.  
Nuova organizzazione del lavoro.

In riferimento al nuovo ordinamento professionale previsto dal nuovo C.C.I. sottoscritto lo scorso 29 luglio 2010, il sottoscritto \_\_\_\_\_

Con la ex qualifica professionale di \_\_\_\_\_  
fa presente che:

- i nuovi profili professionali comprendono sostanziali cambiamenti nelle competenze;
- alcune figure professionali vengono disgiunte e collocate su aree diverse e, pertanto, in conseguenza di ciò le funzioni vengono separate ed altre vengono sottratte ad alcuni profili.

Con tale cambiamento non sarà più possibile per alcuni lavoratori svolgere funzioni sino ad oggi effettuate, si comunica che il sottoscritto da oggi si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dal nuovo profilo di riferimento di cui al CCI Ministero Giustizia quadriennio normativo 2006/2009.

In relazione a ciò si chiedono immediate istruzioni per conoscere l'assegnazione delle competenze stabilite dal nuovo ordinamento e relativi riflessi sull'organizzazione dell'ufficio.

Si resta in attesa di una sollecita risposta e conseguente ordine di servizio.

Distinti saluti.

firma

data,

---



Negli uffici giudiziari, dopo che per oltre 6 mesi l'Amministrazione e le OO.SS. firmatarie – minoritarie- della ipotesi di accordo sul CCNI hanno taciuto gli effetti sui flussi di lavoro, ci si chiede cosa cambierà nel lavoro quotidiano.

E' utile sapere che, una volta firmato il 29.7.2010, il CCNI entra subito in vigore.

Allo scopo di tutelare le varie figure professionali, forniamo un vademecum leggero per i lavoratori alle prese con l'Ordinamento Professionale imposto dal contratto "truffa". E' opportuno sottolineare che, in particolare per le figure professionali che con il vecchio ordinamento insistevano su due aree diverse (cancelliere, ufficiale giudiziario, esperto informatico, contabile, esperto linguistico), dopo la separazione delle figure professionali che questo nuovo Ordinamento impone, deve essere rispettato il principio che lo stesso lavoro non può stare su due aree diverse.

In poche parole non si può più sottostare al principio 'facciamo di tutto e di più' poiché se sino ad oggi ciò è stato fatto con spirito di collaborazione e nella convinzione che una situazione di chiara ingiustizia sarebbe prima o poi stata sanata da oggi in poi, con la firma di questo Ordinamento vergognoso, ciò non sarà più possibile.

CCNI DEL 5.4.2000	CCNI DEL 29.7.2010	Indicazioni operative
Figura professionale AUSILIARIO (area I)	Confluiscono le ex posizioni economiche A1 e A1S	Anche in questo caso si registra la mancata ricomposizione del profilo professionale nella IIa area, ed il profilo rimane diviso tra Ia e IIa area.
Supporto alle varie attività e ricevimento del pubblico. Le varie attività erano descritte a titolo esemplificativo	AUSILIARIO C'è SCRITTO: "Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi del proprio settore di competenza con	Viene addossato a questa figura l'uso degli strumenti informatici ma sono da escludere scansioni con apparecchiature informatiche, inserimento dati,

	<p>l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici".</p> <p>Le attività sono tipizzate: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie; ritiro e consegna corrispondenza; ricevimento al pubblico</p>	<p>apposizioni di bolli e sigilli; ricezione non significa "dare informazioni" approfondite.</p>
<p>AUSILIARIO B1 I E II Alinea (area II)</p>	<p>CONDUCENTE DI AUTOMEZZI</p> <p>Confluisce la figura professionale dell'ausiliario (ex posizione economica B1, II alinea) già conducenti di automezzi speciali</p>	.
<p>II Alinea: Lavoratori conducenti automezzi e correlate operazioni di semplice manutenzione nonché, nei periodi di attesa, mansioni descritte nel capo I (custodia, vigilanza beni e impianti; sorveglianza accessi, regolazione pubblico con fornitura di indicazioni, reperimento, riordino, elementare classificazione fascicoli, atti e documenti, anche mediante l'uso di strumenti tecnici di semplice uso. (area II)</p>	<p>Conduzione automezzi e correlate operazioni di semplice manutenzione. Possono svolgere anche mansioni attribuite all'Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni di conduzione. In caso di perdita di idoneità alla guida assolvono le mansioni dell'operatore giudiziario</p>	<p>E' da escludersi, pertanto, l'uso di questi lavoratori per la scansione degli atti o per la chiamata di causa se non hanno perduto la loro mansione di conducenti automezzi. Escluse anche la digitazione e l'inserimento dei dati con i programmi utilizzati dall'Amministrazione.</p>
<p>AUSILIARIO B2 E B3 Lavoratori incaricati, anche in strutture di notevoli dimensioni, del coordinamento del personale addetto alle attività di vigilanza e custodia dei</p>	<p>ASSISTENTE ALLA VIGILANZA DEI LOCALI E AL SERVIZIO AUTOMEZZI</p> <p>Il nuovo profilo dice: "Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici,</p>	<p>Di fatto viene meno la diretta attività di 'custodia dei locali e di conduzione degli autoveicoli', rimane solo l'attività di coordinamento del 'personale addetto alla vigilanza e custodia dei locali o alla</p>

<p>locali o di conduzione degli autoveicoli, nonché ove indispensabile per le obiettive necessità del servizio, anche dello svolgimento diretto delle dette attività. (area II)</p>	<p>attività di collaborazione con le professionalità superiori nella gestione del personale addetto alla vigilanza e custodia dei locali o alla conduzione degli autoveicoli. In tale ambito assicurano la costante efficienza dei materiali e dei mezzi, tramite una puntuale gestione dei servizi di vigilanza, custodia e manutenzione dei locali e degli automezzi. Svolgono anche attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, curandone l'aggiornamento e la conservazione"</p>	<p>conduzione di autoveicoli'. Si deduce che l'attività di conduzione degli automezzi non è più in capo anche a questa figura Gestiscono il servizio di vigilanza, custodia e manutenzione e possono essere utilizzati in attività di ufficio come 'la formazione degli atti attribuiti alle competenze superiori' e 'curarne l'aggiornamento e la conservazione'. Si consiglia pertanto di farsi rilasciare disposizioni precise in quanto la vaghezza del profilo è passibile di varie interpretazioni.</p>
<p>OPERATORE GIUDIZIARIO B1 (area II)</p>	<p>OPERATORE GIUDIZIARIO (ex operatori con pos.ec. B1 e ex ausiliari pos.ec. B1 I Alinea)</p>	
<p>Addetti a mansioni semplici di ufficio; uso di sistemi informatici; reperimento, riordino, elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti; servizio di chiamata all'udienza; addetti a postazioni telefoniche con compiti di fornire le relative comunicazioni ed eventualmente le opportune indicazioni al pubblico.</p>	<p>Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati (scuola dell'obbligo); capacità manuali e/tecnico operative riferite alla propria qualificazione o specializzazione; relazioni con capacità organizzativa di tipo semplice.</p>	<p>Questi lavoratori hanno avuto, per contratto integrativo del 29.7.2010 l'"esclusiva" della chiamata di causa.</p>
<p>OPERATORE GIUDIZIARIO B2 (area II)</p>	<p>ASSISTENTE GIUDIZIARIO (Ex operatore giudiziario B2 e B3 (anche se i B3 esistevano solo nelle dotazioni</p>	

	organiche)	
Oltre all'uso degli strumenti informatici, inserimento dati, attività di preparazione con uso di strumenti informatici, ecc. erano adibiti anche alla chiamata di causa	Oltre a quello che già fanno il profilo diventa ancora più generico; per questo è opportuno farsi dare indicazioni precise con disposizioni dai Dirigenti e Capi degli Uffici. Inoltre: "in relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali"	Un "avanzamento" di carriera notevole e a costo zero. Il nuovo profilo non dà la titolarità dell'assistenza all'udienza a questo profilo infatti i lavoratori solo dopo un anno di anzianità nella qualifica (che in questo caso va interpretata come qualifica di 'assistente giudiziario, dunque non ha valore l'esperienza maturata come operatore sino a d oggi ) 'possono' esser adibiti. Ciò significa che anche l'attività di assistenza all'udienza è nella discrezionalità del dirigente o Capo dell'ufficio ma non può esserne rivendicata la titolarità da parte del lavoratore. Inoltre non possono più essere adibiti alla chiamata di causa
CANCELLIERE (LA FIGURA ERA UNICA MA DIVISA SU 2 AREE, LA SECONDA: Cancelliere B3 la TERZA: Cancelliere C1, C2,C3) (area II)	CANCELLIERE (vi confluiscono le figure professionali del cancelliere pos. Ec. B3 e B3 Super)	
Parlando solo del cancelliere B3 occorre dire che oltre agli strumenti informatici la figura esplicava compiti di collaborazione qualificata del magistrato con tutto quello che ne conseguiva ed era anche esecutrice degli atti attribuiti alla competenza del	Perde la esecuzione degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere.	Un blocco di funzioni e di carriera oltre che di esplicazioni di mansioni a causa della mancata ricomposizione del profilo professionale così come stabilito dal CCNL 2006/09. A titolo di esempio il cancelliere B3 per contratto integrativo non potrà

cancelliere.		rilasciare formule esecutive, asseverazioni, redigere inventari fallimentari o di eredità, pubblicare sentenze, etc. E' opportuno chiedere immediate istruzioni ai Dirigenti per stabilire le assegnazioni in base al nuovo ordinamento, in considerazione del fatto che alcune attività svolte sino ad ieri non è più possibile svolgerle.
Parlando solo del cancelliere C1 occorre dire che oltre ai compiti del cancelliere B3 svolgevano anche compiti di direzione di unità organiche nell'ambito degli uffici di cancelleria. (area III)	FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (vi confluiscono le figure del cancelliere ex pos.ec. C1 e C1 Super)	
	Forniscono collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge al cancelliere	In questo contesto – la collaborazione qualificata alla giurisdizione- bisogna leggere la previsione contrattuale secondo la quale questi lavoratori compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge al cancelliere. Bisogna, pertanto, subito chiedere istruzioni al dirigente in quanto la redazione e la sottoscrizione dei verbali nelle attività istruttorie o dibattimentali (udienze) non spetta più a questa figura professionale.
Parlando solo del Cancelliere C2 occorre dire che questi lavoratori oltre ai compiti dei cancellieri B3 e C1	DI RETTORE AMMINISTRATIVO (Vi confluiscono la ex posizione economica C2 –figura professionale del Cancelliere –	Questa figura perde le connotazioni di diretta operatività e acquisisce sempre di più una posizione di coordinamento,

potevano svolgere anche funzioni vicarie del dirigente (area III)	e la ex posizione economica C3 e C3 super-figura professionale del Direttore di Cancelleria)	vigilanza, studio e formazione.
	Mantengono la funzione vicaria del dirigente; coordinano uffici di cancelleria, si occupano di formazione, ecc.	
UFFICIALE GIUDIZIARIO (LA FIGURA ERA DIVISA SU 2 AREE, LA SECONDA: Ufficiale Giudiziario B3 e la TERZA: Cancelliere C1, C2, C3)		
(area II)	UFFICIALE GIUDIZIARIO (vi confluiscono le figure professionali dell'ufficiale giudiziario pos. Ec. B3 e B3s	
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3 secondo le direttive ricevute, esplicava compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), ma aveva la titolarità anche di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario,	Perde la titolarità degli atti attribuiti all'ufficiale giudiziario e l'attività di esecuzione può essergli attribuita solo a discrezionalità del Capo dell'Ufficio.	Un blocco della titolarità delle funzioni a causa della mancata ricomposizione del profilo professionale, che vengono totalmente rimesse al giudizio del Capo dell'Ufficio. Gli ufficiali giudiziari non potranno più eseguire le esecuzioni se non su specifica disposizione di servizio del Capo dell'Ufficio. Ciò provocherà anche una perdita economica notevole, qualora il Capo dell'Ufficio non attribuisca più ad alcuni tali attività. Si consiglia di richiedere la disposizione per iscritto al Dirigente o al Capo dell'Ufficio in quanto senza la stessa le mansioni di esecuzione non possono più espletate secondo quanto stabilito in questo ordinamento.

<p>UFFICIALE GIUDIZIARIO C1, C2 E C3 Il C1 aveva titolarità di tutti gli atti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario in più la direzione dell'unità organica ove necessario; il C2 oltre alla titolarità degli atti dell'ufficiale giudiziario più la direzione dell'unità organica NEP; Il C3 aveva la funzione di direzione di ufficio NEP. (area III)</p>	<p>FUNZIONARIO UNEP (vi confluiscono le figure dell'ufficiale giudiziario ex pos.ec. C1, C1s, C2 e C3). Tale figura ha la titolarità degli atti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario più la direzione dell'unità organica.</p>	<p>La figura professionale acquisisce di fatto tutte le mansioni delle figure ex C1 e C2 ma perde la titolarità della direzione dell'Ufficio NEP che era del C3.</p>
<p>ESPERTO LINGUISTICO (LA FIGURA ERA DIVISA SU 2 AREE, LA SECONDA: Esperto linguistico B3 e la TERZA: Esperto Linguistico C1,C2,C3)</p>		
<p>Era esperto linguistico B3 e forniva in relazione alla conoscenza di una lingua straniera 'compiti di collaborazione qualificata'. Di fatto svolgeva attività di traduzione uguale a quella del C1, ovvero tecnico-giuridica altamente qualificata. (area II)</p>	<p>Confluiscono gli ex esperti linguistici B3 e vengono denominati ASSISTENTE LINGUISTICO "in relazione alla conoscenza di una lingua straniera" fornisce "servizi di traduzione di testi semplici, collaborando, altresì, con le professionalità superiori, a ricerche e studi su atti e documenti"</p>	<p>A causa della mancata ricomposizione del profilo professionale non fornisce più collaborazione qualificata ma traduce solo 'atti semplici', dunque atti che non richiedano particolari competenze tecnico linguistiche. In teoria si potrebbe dedurre che non è prevista neanche la traduzione giuridica perché in quanto specialistica non può rientrare nella dicitura di 'atti semplici'. Sarà cura del dirigente individuare quali siano 'gli atti semplici'. Il CCNL stabilisce che lo stesso lavoro non può stare su due aree diverse, dunque il lavoro dell'assistente linguistico dovrà essere differenziato da quello del</p>

		Funzionario linguistico.
<p>L'ex esperto linguistico C1 svolgevano "compiti di collaborazione specializzata anche nei profili attinenti al linguaggio giuridico, fornendo, in particolare, servizi di traduzione" e coordinavano ove necessario le professionalità inferiori.</p> <p>L'ex C2 forniva "servizi di traduzione altamente specializzata o di interpretariato di conferenza" in più avevano la direzione dell'unità organica o del servizio.</p> <p>Il C3 aveva anche le funzioni vicarie del dirigente.</p> <p>(area III)</p>	<p><b>FUNZIONARIO LINGUISTICO</b></p> <p>Vi confluiscono gli ex esperti linguistici C1, C2, C3</p> <p>Traduzione altamente specializzata o interpretariato, dirige unità organiche, un servizio o la direzione della struttura nel suo complesso, se non necessaria ulteriore articolazione.</p>	<p>Di fatto viene assegnata l'attività di interpretariato indistintamente all'intera figura professionale; vengono di fatto soppresse le funzioni vicarie del dirigente ma si dà la titolarità e l'onere di dirigere l'intera struttura ove, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria ulteriore articolazione.</p>
<p><b>CONTABILE</b></p> <p>Prima era un'unica figura professionale su due aree. Seconda area Contabile B3; terza area Contabile C1 e C2</p>		
<p>Il contabile B3 " secondo direttive e istruzioni e limitatamente all'unità organica cui sono addetti" coadiuvava "le professionalità superiori nella rilevazione dei dati contabili e, in genere, dei flussi finanziari, nonché nella applicazione delle norme di contabilità"</p>	<p><b>CONTABILE</b></p> <p>Confluiscono gli ex Contabili B3 "Lavoratori che, coadiuvando le professionalità superiori, svolgono attività di predisposizione di computi, rendiconti e situazioni contabili di media complessità, attività esecutiva e di applicazione delle norme di contabilità nonché di rilevazione di dati contabili e di</p>	<p>Di fatto vengono attribuite nuove competenze (predisposizione di computi), e viene inserito l'uso di apparecchiature informatiche senza dare un vero riconoscimento professionale che avrebbe dovuto essere la ricomposizione del profilo professionale in III area, come prevede il CCNL 2006/09. Per questi motivi è necessario che le competenze tra</p>

(area II)	flussi finanziari, con l'ausilio di apparecchiature informatiche."	Contabile e Funzionario contabile vengano opportunamente differenziate. E' opportuno investire i dirigenti ed i Capi degli Uffici di questa questione.
La vecchia figura si differenziava tra C1 e C2 per diversi gradi di responsabilità e l'ex C3 aveva la direzione dell'unità organica addetta alle rilevazioni contabili ed economico-finanziarie. (area III)	FUNZIONARIO CONTABILE Confluiscono il Contabile C1, C1S, C2 e C3 Attività ad elevato contenuto specialistico per tutta la figura professionale; revisione e controllo dati; gestione cassa, predisposizione atti natura contabile; bilancio preventivo e consuntivo; direzione unità organica o di un servizio; partecipazione attività didattica	Mantengono tutte le attività contenute nelle ex posizioni C1, C2 e C3.
ESPERTO INFORMATICO (LA FIGURA ERA DIVISA SU 2 AREE, LA SECONDA: Esperto informatico B3 e la TERZA: Esperto informatico C1,C2,C3)		
Gli ex B3 provvedevano all'installazione e configurazione di "sistemi o i pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate dall'Amministrazione. Fornivano azione di supporto nella risoluzione delle problematiche	ASSISTENTE INFORMATICO Vi confluiscono gli ex esperti informatici B3 e B3s  Il profilo nuovo non contiene sostanziali differenze di contenuto	Di fatto il nuovo profilo non attribuisce competenze diverse dal vecchio, tuttavia gli esperti informatici B3 sino ad oggi hanno assicurato ogni genere di prestazione riconducibile anche alle posizioni economiche superiori, nella convinzione che il profilo sarebbe stato ricomposto come dice il CCNL. Ai B3 sono stati affidati in moltissimi casi i compiti di

<p>connesse all'applicazione ed alla verifica. Operavano "una attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati interfacciandosi con i fornitori esterni addetti contrattualmente alla soluzione del problema" Provvedevano inoltre "alla tenuta e all'organizzazione della documentazione hardware e software curandone l'aggiornamento." Si occupavano anche "della conduzione operativa dei sistemi con particolare riguardo per la gestione degli accessi ai sistemi e per le operazioni di configurazione di rete basate su procedure standard" Presenziavano "l'attività di installazione delle ditte incaricate controllandone l'operato" con supporto ai profili dell'area superiore.</p> <p>(area II)</p>		<p>ADSI ai quali sono affidate le responsabilità di assicurare disponibilità, integrità ed autenticità dei dati ed il controllo degli accessi fisici e logici. Tali compiti di elevata responsabilità a causa del mancato riconoscimento della ricomposizione della figura professionale non dovrebbero più rientrare nelle competenze del B3, che vanno differenziate, come stabilisce il CCNL da quelle della figura professionale che si trova in area III.</p>
<p>La figura si differenziava per diversi gradi responsabilità tra C1 e C2, mentre il C3 era caratterizzato da azioni di delega o vicarie della dirigenza nei rapporti con consulenti e</p>	<p>FUNZIONARIO INFORMATICO  Confluiscono gli esperti informatici C1, C2 e C3 e C3s Competenze caratterizzate da elevato grado di conoscenze ed esperienze tecnico pratiche; questa figura ha anche la responsabilità per la</p>	<p>Di fatto si perdono quelle azioni di delega o vicarie della dirigenza nei rapporti con i consulenti e le ditte esterne.</p>

ditte esterne. (area III)	direzione di unità organica o un servizio	
<b>BIBLIOTECARIO</b> La vecchia figura si differenziava tra C1 e C2 per diversi gradi di responsabilità , mentre l'ex C3 era titolare della attività di direzione di una biblioteca		
	<b>FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO</b> Confluiscono i bibliotecari C1, C2, e C3	Il profilo viene inquadrato con tutte le competenze prima appartenenti alle diverse posizioni economiche in un'unica figura professionale; sono comprese per tutto il profilo le attività di direzione dell'unità organica o dell'intera biblioteca
<b>STATISTICO</b> La vecchia figura si differenziava tra C1 e C2 e C3 per diversi gradi di responsabilità		
(area III)	<b>FUNZIONARIO STATISTICO</b> Confluiscono gli ex statistici C1, C2, C3	Il profilo viene inquadrato con tutte le competenze prima appartenenti alle diverse posizioni economiche in un'unica figura professionale